



*Autorità Garante  
per l'infanzia e l'adolescenza  
della Regione Calabria*

-----  
*Il Garante*

. G.N. 298-17.10.12 /.2012

PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA  
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
AI DIRETTORE GENERALE SANITA' DELLA REGIONE CALABRIA  
DIRETTORE GENERALE A. S. P. REGGIO CALABRIA  
SERVIZI SOCIALI PER I MINORENNI DI R.C. SEZIONE DISTACCATA DI LOCRI  
PRESIDENTE UFFICIO GIUDICE TUTELARE LOCRI  
SINDACO DI LOCRI  
COMMISSIONE PARLAMENTARE BICAMERALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER GLI ERRORI SANITARI  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PARI OPPORTUNITA'  
TRIBUNALE E PROCURA PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA  
GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

OGGETTO: VIOLAZIONE DEL DIRITTO SALUTE ED EGUAGLIANZA RISCHIO VIOLAZIONE  
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DI MINORE NON AUTONOMO  
(ART. APPARSO - SUL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA-EDIZIONE DEL 15.10.12-PAG. 10)

*Il Garante per l'Infanzia ed adolescenza regione Calabria  
SEGNALA*

ai destinatari della presente di aver appreso -dal quotidiano XX qui in allegato- che nel territorio di Locri (R.C.) è negato ad un minore, riconosciuto non autonomo, il diritto all'assistenza necessaria affinché durante gli intervalli, questi possa nutrirsi.

Sembrerebbe, infatti, che l'A.S.P. di Reggio Calabria si rifiuti di prestare la necessaria assistenza per mezzo di figure professionali a ciò preposte a causa di un interpretazione, contraria ai principi costituzionali ed ai principi di buon andamento della P.A., della sentenza che ordinava alla A.S.P. di fornire l'assistenza dovuta al minore.

Un'interpretazione del diritto alla salute e all'assistenza sanitaria subordinato all'esistenza di un giudicato, come noto, contrasta e si pone in violazione non solo di norme costituzionali, ma anche di norme internazionali fondamentali per ogni Stato di diritto quali la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato

## IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA CALABRIA

nell'esercizio delle funzioni delegate ravvisa nel rifiuto dell'A.S.P. di R.C. di erogare le prestazioni necessarie in favore del minore sopra indicato la negazione del suo diritto alla salute ed eguaglianza.

Come noto, l'obiettivo di garantire la tutela e l'effettività del diritto alla salute ai minori d'età è posto a fondamento della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia (ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176-Ratificata ad esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) che all'articolo 24, comma 1 prevede che **"Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi."**

E' evidente che il comportamento della A.S.P. configura un comportamento assolutamente illegittimo che non solo non appare compatibile con una concezione di *Rechtsstaat*, ma che contrasta, anche dal punto di vista squisitamente amministrativo con i principi di efficienza, efficacia, economicità e rapidità che connotano il buon andamento della P.A. e debbono, ex art. 97 Cost., caratterizzare l'agire della P.A.

Per quanto evidenziato, questa

### AUTORITÀ SEGNALE

la necessità di un'azione tempestiva ed efficace onde rimuovere la violazione dei diritti sopra perpetrata.

Nel caso di specie si rende necessario un intervento finalizzato a garantire al minore de quo l'assistenza professionale durante le ore ricreative scongiurando in tal modo una lesione del suo diritto allo studio.

Si chiede, inoltre, ai destinatari di questa segnalazione presenti sul territorio, ed in particolar modo alla A.S.P. di R.C., di voler verificare, nell'ambito delle proprie competenze, l'effettiva coincidenza dello stato dei fatti con la notizia riportata dalla stampa, comunicando alla sottoscritta Autorità gli esiti e relativa documentazione di tale attività di controllo.

La trasmissione dei dati consentirà alla sottoscritta di meglio vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio.

Reggio Calabria 16.10.2012

F.to On. Marilina Intrieri

Reggio Calabria palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova  
Tel. 0965 880708- 0965/880767- fax 0965/1812019-  
88100-Catanzaro-via Alberti n2 -piano 4 Tel- 0961/532733-fax-0965/1812019  
[garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it](mailto:garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it) [on.marilinaintrieri@gmail.com](mailto:on.marilinaintrieri@gmail.com),